

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI, TORELLI, MONETI, MAZZOLI, PATRINI e NICCOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1975

Norme sul collocamento dei centralinisti telefonici ciechi

ONOREVOLI SENATORI. — Le leggi n. 594 del 14 luglio 1957, n. 778 del 28 luglio 1960, numero 155 del 5 marzo 1965, n. 231 dell'11 aprile 1967 e n. 397 del 3 giugno 1971, con le quali è stata introdotta una disciplina sistematica per il collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici ciechi, hanno consentito fino ad oggi il proficuo inserimento lavorativo di oltre 4.000 privi della vista. Si tratta indubbiamente di un traguardo di civile progresso raggiunto dal nostro Paese, per il quale è stato più volte espresso il vivo compiacimento da parte della categoria interessata, del Parlamento, del Governo e della pubblica opinione.

Ma lo stimolo maggiore a proseguire nell'opera sociale di recupero e inserimento dei privi della vista nel mondo del lavoro viene dai significativi apprezzamenti e dalla generale soddisfazione dimostrati da numerosi datori di lavoro che hanno avuto modo di constatare direttamente il notevole grado di preparazione professionale da essi acquisita nelle apposite scuole statali o presso i corsi istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalle Regioni. Vivamente apprezzati dagli stessi datori di lavoro sono anche l'impegno che dimostrano gli

operatori telefonici privi di vista nell'espletamento delle loro mansioni, impegno pari a quello dei colleghi vedenti, l'attaccamento al servizio, la stima e la considerazione di cui godono presso i colleghi e i dirigenti degli uffici pubblici e privati in cui prestano la loro opera.

Tuttavia, la disciplina che regola il collocamento dei centralinisti ciechi, pur essendo stata più volte modificata e migliorata, presenta ancora alcune carenze o necessità di adeguamenti in relazione soprattutto all'istituzione delle Regioni e al decentramento di molte funzioni agli uffici locali. Per ovviare agli inconvenienti che ne sono derivati e che continuano a derivarne e per assicurare il più completo conseguimento delle finalità che la disciplina in parola si prefigge, appare necessario ed urgente corrispondere ad alcune delle esigenze più immediate e più pressanti che il presente disegno di legge vuole considerare e che si possono così riassumere:

1) estensione anche ai privi della vista che hanno conseguito il diploma di centralinista a seguito della frequenza dei corsi professionali istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dalle Regioni

del diritto all'iscrizione d'ufficio nell'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici ciechi. Tale estensione tende ad eliminare la discriminazione fatta tra i privi della vista che hanno conseguito il diploma nelle scuole statali per ciechi e coloro che lo conseguono frequentando i corsi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dalle Regioni; consentirebbe inoltre agli uni e agli altri di sostenere un solo esame (attualmente i diplomati dei corsi sostengono l'esame di diploma a conclusione dei corsi stessi e l'esame di abilitazione a Roma per l'iscrizione all'albo) e di essere collocabili appena entrati in possesso del diploma;

2) decentramento agli Ispettorati regionali del lavoro di alcuni compiti che le leggi vigenti riservano agli organi centrali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In particolare con il presente disegno di legge si chiede:

a) la soppressione della commissione di esame di cui all'articolo 2 della legge n. 594 del 14 luglio 1957 e l'istituzione di analoghe commissioni nelle singole Regioni, con rappresentanti designati dagli uffici locali;

b) l'obbligo per gli enti di inviare le denunce di cui all'articolo 2 della legge n. 778 del 28 luglio 1960 non più al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ma agli Ispettorati regionali del lavoro;

c) l'avviamento al lavoro dei telefonisti ciechi direttamente da parte degli Ispettorati regionali del lavoro e non più del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, come prevede l'articolo 5 della legge n. 594 sopra menzionata.

Il decentramento di tali funzioni mira a realizzare l'obiettivo di una più sollecita iscrizione all'albo di tutti i ciechi in possesso del necessario diploma e di un loro più immediato collocamento al lavoro. La garanzia dell'accertamento dell'idoneità professionale per i diplomati dei corsi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dalle Regioni resterebbe salva attraverso l'istituzione e il funzionamento delle commissioni regionali preposte a tale compito;

3) aumento delle ammende a carico dei privati datori di lavoro per omessa denuncia di installazione dei centralini o di comunicazione delle variazioni annuali, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 778 del 28 luglio 1960 nel testo modificato dal presente disegno di legge, e per mancata assunzione dei telefonisti ciechi in possesso del certificato di avviamento al lavoro. Ciò si rende indispensabile in quanto le esigue pene pecuniarie stabilite dalla legge n. 778, oltre ad essere inadeguate fin dalla loro istituzione, non hanno mai subito alcun ritocco compensativo della continua svalutazione della lira, tanto che oggi esse risultano grandemente svuotate del loro potere di persuasione all'osservanza della legge da parte dei datori di lavoro;

4) ampliamento delle possibilità di collocamento dei centralinisti ciechi, con l'obbligo per le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici e le Aziende di Stato di assumere presso i dipendenti uffici, sedi o stabilimenti dotati di centrali telefoniche a più posti di lavoro un numero di telefonisti ciechi pari a due terzi del personale in servizio presso ogni singola centrale. Allargamento delle possibilità di collocamento anche presso i privati datori di lavoro, con l'obbligo, per questi ultimi, di assumere un centralinista cieco abilitato per ogni dipendente ufficio, sede o stabilimento alla sola condizione dell'esistenza del centralino a più posti di lavoro, o ad un solo posto con almeno cinque linee urbane. Nel caso il centralino abbia un numero di linee urbane inferiore a cinque, l'obbligo dovrebbe invece scaturire nel momento in cui l'azienda privata decide di assumere un nuovo telefonista.

Tali modifiche, pur non aggravando in sostanza l'onere dell'imposizione a carico dei privati datori di lavoro, consentirebbe sicuramente un maggior numero di assunzioni, in quanto semplificherebbe il lavoro degli uffici preposti all'accertamento delle condizioni di legge e gli espletamenti necessari per l'avviamento al lavoro dei telefonisti ciechi;

5) elevamento del limite di età a 55 anni, in analogia a quanto previsto per le altre categorie di invalidi che possono essere assunti al lavoro fino a tale età;

6) limite massimo di 3 anni di permanenza nell'avventiziato o fra il personale non di ruolo per coloro che sono stati assunti in base all'articolo unico della legge n. 231 dell'11 aprile 1967. L'accoglimento di tale proposta introdurrebbe un criterio uniforme per l'inquadramento in ruolo dei centralinisti ciechi. Molti di essi infatti, non solo non vengono sistemati in ruolo al verificarsi di vacanze nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva, come prescrive la citata legge n. 231, ma spesso sono costretti a rimanere fuori ruolo per diversi anni;

7) validità dei diplomi professionali di centralinista ai fini dell'inquadramento dei centralinisti ciechi nelle categorie impiegate per le quali sono esplicitamente richiesti i diplomi professionali conseguiti presso appositi corsi. Il riconoscimento del diploma professionale consentirebbe, soprattutto ai telefonisti ciechi assunti presso gli enti privati, di essere inquadrati, all'atto dell'assunzione, nella stessa categoria in cui vengono inquadrati i lavoratori vedenti in possesso di analoghi diplomi professionali.

Inoltre, estensione anche ai telefonisti ciechi del diritto (di cui sono peraltro privati soltanto di fatto) a partecipare ai concorsi per accedere alla carriera o categoria impiegatizia superiore. L'accoglimento di tale proposta darebbe ai privi di vista la garanzia di poter usufruire dei medesimi diritti riservati ai colleghi vedenti. È ovvio però che

ai telefonisti ciechi non possono essere attribuite, in caso di promozione alla carriera o categoria impiegatizia superiore, mansioni diverse da quelle che hanno sempre svolto e per le quali sono stati assunti, a meno che non sussistano mansioni equipollenti che gli interessati siano in grado di espletare;

8) infine, si ritiene opportuno, anche nell'interesse dei datori di lavoro, introdurre una norma transitoria che consenta ai lavoratori utilizzati come centralinisti a seguito della sopravvenuta cecità di essere computati come unità lavorative assunte in base alle leggi sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi e di ottenere l'iscrizione d'ufficio nell'albo professionale nazionale della categoria. Tale norma darebbe a questi lavoratori, in numero peraltro esiguo, la sicurezza della conservazione del posto di lavoro in una nuova qualifica in cui sono ormai ampiamente dimostrate le capacità dei privi di vista.

Premesso quanto sopra, riteniamo che il presente disegno di legge debba essere approvato con la massima urgenza, sia in ossequio alla nostra Costituzione che sancisce il diritto al lavoro per tutti i cittadini, sia perchè costituisce un atto concreto di solidarietà verso una categoria di lavoratori, i quali hanno già ampiamente dimostrato che sono in grado di offrire il loro efficace contributo nell'attività produttiva del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le norme previste dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594, dall'articolo 3 della medesima legge e dal primo comma dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1971, n. 397, sono sostituite dalle seguenti:

« Fermo restando quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1971, n. 397, nell'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici ciechi istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono iscritti d'ufficio, con la stessa procedura, anche i minorati della vista che abbiano conseguito il diploma di abilitazione alle funzioni di centralinista telefonico a seguito di un apposito corso professionale istituito a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia.

I diplomi di cui al precedente comma si conseguono con il superamento di una prova teorico-pratica cui i minorati della vista vengono sottoposti da parte delle apposite commissioni regionali nelle regioni in cui sono stati organizzati i corsi professionali. Tale prova sarà espletata a cura delle commissioni regionali a conclusione dei corsi, possibilmente nelle sedi ove si sono svolti.

Le commissioni regionali di cui al secondo comma del presente articolo hanno sede presso gli ispettorati regionali del lavoro e sono costituiti da:

un funzionario della carriera direttiva dell'ispettorato regionale del lavoro che la presiede;

un funzionario del ramo tecnico in rappresentanza dell'azienda di Stato per i servizi telefonici;

un rappresentante dell'assessorato regionale all'istruzione pubblica e professionale;

un rappresentante designato dal consiglio regionale dell'Unione italiana dei ciechi;

un rappresentante regionale delle organizzazioni sindacali.

Espleta le funzioni di segretario un funzionario dell'ispettorato regionale del lavoro.

Le commissioni, che durano in carica quattro anni, sono nominate dall'ispettorato regionale del lavoro ».

Art. 2.

L'articolo 4 della legge 14 luglio 1957, numero 594, già sostituito dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1960, n. 778, è così sostituito:

« Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, le aziende statali e i privati datori di lavoro debbono inviare agli ispettorati regionali del lavoro competenti per territorio una dichiarazione dalla quale risulti l'ubicazione dei dipendenti uffici, sedi o stabilimenti dotati dei centralini aventi le caratteristiche di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155. La dichiarazione deve essere inviata entro sessanta giorni dalla installazione dei centralini.

Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, le aziende statali e i privati datori di lavoro debbono altresì comunicare, nel termine sopra indicato, il numero e le generalità dei centralinisti vedenti addetti ai singoli centralini e la data in cui sono stati adibiti ai centralini medesimi.

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovranno, a cura dei pubblici e privati datori di lavoro interessati, essere comunicati agli ispettorati regionali del lavoro le variazioni ai dati di cui sopra.

I privati datori di lavoro che trasgrediscono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una ammenda da lire 100.000 a lire 300.000 ».

Art. 3.

L'articolo 5 della legge 14 luglio 1957, numero 594, è così sostituito:

« Gli ispettorati regionali del lavoro, sulla scorta dei dati forniti dalle amministrazioni ed enti pubblici e dai privati datori di lavoro di cui al nuovo testo del precedente articolo 4, o dei dati direttamente accertati con le opportune indagini, provvedono, per il tramite degli uffici provinciali del

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lavoro competenti per territorio, ad avviare al lavoro i minorati della vista iscritti nell'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici ciechi ».

Art. 4.

L'articolo 7 della legge 14 luglio 1957, numero 594, è così sostituito:

« I privati datori di lavoro i quali, essendovi obbligati ai sensi delle vigenti disposizioni, rifiutino di assumere i centralinisti minorati della vista, sono puniti con un'amenda da lire 10.000 a lire 20.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni unità minorata non assunta, da calcolarsi a decorrere dalla data di emissione del certificato di avviamento al lavoro ».

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende di Stato, qualora dispongano di centrali telefoniche a più di un posto di lavoro, sono tenuti ad assumere un numero di centralinisti telefonici ciechi non inferiore ai due terzi degli operatori in forza presso ogni singola centrale.

Il limite di età previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, è elevato a 55 anni.

Art. 6.

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1957, n. 594, nel testo modificato dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1960, n. 778, è così sostituito:

« I privati datori di lavoro, i cui uffici, sedi o stabilimenti abbiano un centralino a più di un posto di lavoro od un centralino ad un solo posto di lavoro con almeno 5 linee urbane, sono obbligati ad assumere presso ciascun centralino un centralinista telefonico cieco a questa sola condizione. Qualora il centralino abbia meno di cinque linee urbane, l'obbligo per i privati datori di lavoro

sussiste in caso di nuove assunzioni di centralinisti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 155 del 5 marzo 1965.

I privati datori di lavoro, nel caso procedano allo smantellamento del centralino telefonico o alla riduzione del numero delle linee urbane dopo che sia stata accertata l'esistenza dell'obbligo previsto dal comma precedente, sono comunque tenuti ad assumere l'operatore telefonico privo di vista presso l'impianto telefonico su cui è stata operata la riduzione del numero delle linee urbane ».

Art. 7.

All'articolo unico della legge 11 aprile 1967, n. 231, è aggiunto il seguente comma:

« Il periodo di permanenza nell'avventiziato o in altra categoria del personale non di ruolo non può, comunque, avere una durata superiore a tre anni ».

Art. 8.

All'articolo 3 della legge 3 giugno 1971, n. 397, sono aggiunti i seguenti commi:

« I centralinisti telefonici ciechi, essendo in possesso di un diploma conseguito in specifici corsi professionali, usufruiscono, all'atto dell'assunzione presso gli enti locali, gli enti pubblici e le aziende private degli stessi benefici goduti dagli altri lavoratori in possesso di analoghi diplomi.

Anche i centralinisti telefonici ciechi possono partecipare in base alle disposizioni in vigore, ai concorsi per accedere alla carriera o categoria impiegatizia superiore, pur continuando a svolgere la stessa attività o venendo adibiti ad altra mansione equipollente ».

Art. 9.

I minorati della vista che alla data di entrata in vigore della presente legge sono occupati come centralinisti telefonici presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici

e le aziende statali e presso i privati datori di lavoro sono computati come unità lavorative assunte ai sensi delle vigenti leggi sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi e fruiscono di tutti i benefici previsti dalle medesime.

Detti operatori sono iscritti d'ufficio nell'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici ciechi.

È abrogata ogni norma in contrasto con la presente legge.